



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO*

Oggetto: Decreto DCFORM n. 5 del 9 febbraio 2021 di modifica al Decreto DCFORM N. 116 dell'8 ottobre 2020 concernente l'89° corso di formazione per Allievi Vigili del Fuoco.

Per opportuna conoscenza, si trasmette il decreto della Direzione Centrale per la Formazione n. 5 del 9 febbraio 2021, con il quale è stato modificato il decreto n. 116 datato 8 ottobre 2020 che disciplina l'89° Corso di formazione per Allievi Vigili del Fuoco.

IL CAPO DELL'UFFICIO DI STAFF

Lanza Bucceri



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali
E, per conoscenza: All'Ufficio I – Gabinetto del Capo
Dipartimento
All'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco

OGGETTO: Decreto DCFORM n. 5 del 9 febbraio 2021 di modifica al Decreto DCFORM N. 116 dell'8 ottobre 2020 concernente l'89° corso di formazione per Allievi Vigili del Fuoco – Informativa.

Per opportuna informazione alle Organizzazioni sindacali si trasmette il decreto in oggetto indicato, facendo a riguardo presente quanto segue.

La modifica del decreto in oggetto indicato mira a meglio disciplinare le attività di ripasso degli Allievi che non hanno superato le verifiche periodiche per sostenere le prove di recupero, nonché le attività di ripetizione delle attività didattiche delle varie materie, articolate in uno o più moduli didattici (teorici, teorici-pratici e pratici), da parte di coloro che hanno maturato un numero di assenze superiori al 20% durante il corso di formazione nelle predette materie, assenze queste determinate anche per gli effetti dell'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19.

In particolare, è necessario migliorare le modalità con cui gli Allievi, che non hanno superato le verifiche periodiche, devono accedere ai periodi di ripasso per sostenere le prove di recupero, stabilendo, preventivamente, per ciascuna materia (ovvero modulo/sottomodulo didattico) i periodi didattici in cui si articola lo stesso ripasso (pari ciascuno a 45 minuti effettivi).

A tal fine è stato predisposto l'Allegato 2 che disciplina l'attività didattica definendo i periodi didattici da dedicare al ripasso e quelli da dedicare alla ripetizione dell'attività didattica nelle materie in cui gli Allievi hanno maturato assenze superiori al 20%.

Allo stato attuale risulta la seguente situazione concernente gli Allievi che devono effettuare le prove di recupero per la materie ove sono risultati non idonei alla rispettive verifiche periodiche, nonché quelli che devono svolgere le attività didattiche in uno o più materie ove hanno accumulato assenze maggiori del 20% ciascuna:

❖ **87 Allievi non idonei alle verifiche periodiche**

- n. 2 Allievi che devono sostenere la prova di recupero dopo l'attività di ripasso perché non idonei a "Nuoto- Immersione Orizzontale";
- n.2 Allievi che devono sostenere la prova di recupero dopo l'attività di ripasso perché non idonei a "Nuoto Stile Libero";



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- n. 1 Allievo che deve sostenere la prova di recupero dopo l'attività di ripasso perché non idoneo a "ATP – Prima Postazione";
- n. 25 Allievi che devono sostenere la prova di recupero dopo l'attività di ripasso perché non idonei a "ATP – Seconda Postazione";
- n. 9 Allievi che devono sostenere la prova di recupero dopo l'attività di ripasso perché non idonei a "SAF 1A - Parte Teorica";
- n. 5 Allievi che devono sostenere la prova di recupero dopo l'attività di ripasso perché non idonei a "SAF 1A - Parte Pratica Prima Postazione";
- n. 3 Allievi che devono sostenere la prova di recupero dopo l'attività di ripasso perché non idonei a "SAF 1A - Parte Pratica Seconda Postazione";
- n. 2 Allievi che devono sostenere la prova di recupero dopo l'attività di ripasso perché non idonei a "NBCR Parte Teorica";
- n. 18 Allievi che devono sostenere la prova di recupero dopo l'attività di ripasso perché non idonei a "TPSS - Parte Teorica";
- n. 12 Allievi che devono sostenere la prova di recupero dopo l'attività di ripasso perché non idonei a "TPSS - Parte Pratica BLS/D";
- n. 6 Allievi che devono sostenere la prova di recupero dopo l'attività di ripasso perché non idonei a "TPSS - Parte Pratica SVT";
- n. 2 Allievi che devono sostenere la prova di recupero dopo l'attività di ripasso perché non idonei a "Sostanze Pericolose";

❖ **68 Allievi che ripetono l'attività didattica per assenze maggiori del 20%**

- n. 33 Allievi a cui deve essere erogato 1 (uno) modulo didattico;
- n. 14 Allievi a cui devono essere erogati 2 (due) moduli didattici;
- n. 15 Allievi a cui devono essere erogati 3 (tre) moduli didattici;
- n. 6 Allievi a cui devono essere erogati 4 (quattro) moduli didattici;

Conseguentemente, la durata complessiva del corso è stata rimodulata in almeno 8 mesi, dei quali almeno 7 mesi di formazione teorico-pratica ed 1 mese di applicazione pratica.

IL DIRETTORE CENTRALE
(VALLEFUOCO)

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto del Direttore Centrale per la Formazione n. 116 dell'8 ottobre 2020 con cui sono stati definiti il programma didattico e le modalità di svolgimento dell'89° corso di formazione per Allievi Vigili del Fuoco, nonché le premesse in esso citate facenti parte integrante del presente decreto;

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020 recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro, e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito con modifiche in Legge n. 77 del 17/07/2020 richiamato dal DPCM 14/01/2021 ed, in particolare, l'art. 260, comma 2;

VISTE le note prot. nn. DCFORM.26138.18-10-2020, DCFORM.27401.20-10-2020 e DCFORM. 27679.29-10-2020 con le quali l'89° corso di formazione per Allievi Vigili del Fuoco è stato rimodulato secondo le modalità in esse riportate, causa l'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19;

CONSIDERATO che al momento:

- 87 Allievi Vigili del Fuoco devono sostenere le prove di recupero dopo le attività di ripasso poiché non idonei ad una o più verifiche periodiche sostenute nelle varie materie di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 7 del Decreto del Direttore Centrale per la Formazione n. 116 dell'8 ottobre 2020;
- 68 Allievi Vigili del Fuoco dell'89° corso di formazione hanno maturato più del 20% di assenze in varie materie di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 7 del Decreto del Direttore Centrale per la Formazione n. 116 dell'8 ottobre 2020, anche per l'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19;

RAVVISATA la necessità di modificare il Decreto del Direttore Centrale per la Formazione n. 116 dell'8 ottobre 2020 al fine di diluire temporalmente lo svolgimento del corso di formazione teorico-pratico per i suddetti motivi, nonché per sopperire ai limiti imposti dal permanere dell'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19:

INFORMATE le Organizzazioni sindacali;

DECRETA

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del Decreto DCFORM n. 116 dell'8 ottobre 2020, n. 116

1. Il comma 1 è così modificato:

La durata dell'89° corso di formazione per Allievi Vigili del Fuoco, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto DCFORM n.116 del 08/10/2020, è rimodulata in almeno 8 mesi, dei quali almeno 7 mesi di formazione teorico-pratica ed almeno 1 mese di applicazione pratica.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

2. La lettera "c" del comma 3 è così modificata:

La terza fase è così articolata:

- dal 12 al 16 ottobre 2020 gli Allievi svolgono attività didattica presso le Scuole Centrali Antincendi e la Scuola di Formazione Operativa;
- dal 19 ottobre al 6 novembre 2020 gli Allievi svolgono le attività di formazione a distanza (FAD) presso le proprie residenze;
- dal 9 novembre 2020 al 26 febbraio 2021 gli Allievi, suddivisi in due macrogruppi, svolgono attività didattiche presso le Scuole Centrali Antincendi e la Scuola di Formazione Operativa e presso le Sedi territoriale, scambiandosi le sedi in data 11 gennaio 2021;
- dal 1° marzo 2021 hanno inizio le attività finalizzate allo svolgimento degli esami finali, consistenti nella ripetizione delle materie per gli Allievi con assenze maggiori del 20% in ciascuna delle materie di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 7 del presente decreto, i periodi di ripasso per le prove di recupero, le sedute delle prove di recupero e degli accertamenti specifici.

Al termine della terza fase gli Allievi sostengono gli esami finali.

Art. 2

Modifiche all'art. 7 del Decreto DCFORM n. 116 dell'8 ottobre 2020

1. Il comma 8 è così modificato:

L'Allievo che in una o più verifiche periodiche abbia ottenuto un giudizio di insufficienza, ha la possibilità di recuperarla ripetendo la prova una sola volta prima dell'esame finale; qualora anche nella prova di recupero l'Allievo ottenga una valutazione insufficiente, sarà sottoposto ad ulteriore prova di accertamento specifico in sede di esame finale, con le condizioni specificate al successivo comma 9 del presente articolo. Nell'Allegato 2 sono riportati i periodi didattici di ripasso per ciascuna verifica periodica non superata per le materie di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6 e 7, per sostenere la corrispondente prova di recupero.

2. Il comma 10 viene così modificato:

Durante la fase formativa del corso, in funzione delle esigenze didattiche ed organizzative, e tenuto conto dell'entità delle verifiche periodiche eventualmente non superate, sarà previsto un arco temporale, pari ad almeno una settimana, entro il quale saranno erogati i periodi didattici di ripasso di cui al precedente comma 8 e saranno svolte le sedute delle prove di recupero, sulla base di un calendario redatto dall'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e lo Sviluppo della Formazione.

3. Il comma 11 è così modificato:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Il recupero delle verifiche per gli allievi risultati a vario titolo assenti in una o più prove di verifiche periodiche verrà effettuato prima dello svolgimento dell'esame finale, sulla base di un calendario redatto dall'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e lo Sviluppo della Formazione.

4. Il comma 12 è così modificato:

L'Allievo che abbia effettuato un numero di assenze superiore al 20% dei periodi didattici programmati in uno o più delle materie di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6 e 7, svolgerà il modulo didattico per sostenere la verifica periodica prima dell'esame finale, la cui durata in periodi didattici per ciascuna materia è riportata nell'Allegato 2. L'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e lo Sviluppo della Formazione redigerà il calendario per lo svolgimento degli stessi moduli didattici. Per l'Allievo che non supera la verifica periodica sono applicate le disposizioni di cui al precedente comma 8.

IL DIRETTORE CENTRALE
(VALLEFUOCO)

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato 2

NUMERO	MODULO/SOTTOMODULO DIDATTICO	DURATA CANONICA MODULO DIDATTICO (NUMERO PERIODI) (1)	PROVA DI RECUPERO - PERIODI DI RIPASSO PER MODULO/SOTTOM ODULO DIDATTICO PER ALLIEVO (NUMERO PERIODI) (2)	ASSENZE ALLIEVO > 20% PER MODULO DIDATTICO - DURATA MODULO DIDATTICO DA FREQUENTARE (NUMERO PERIODI) (3)
1	CHIMICA E FISICA DEL FUOCO	12	2	12
2	SOSTANZE PERICOLOSE	10	2	10
3	SOSTANZE ESTINGUENTI	6	2	6
4	ATTREZZATURE DI INTERVENTO (PARTE TEORICA)	8	2	8
5	FORMAZIONE DEL LAVORATORE EX D. LGS. N. 81/2008 E DPI	8	2	8
6	IDRAULICA	8	2	8
7	PROCEDURE OPERATIVE STANDARD	8	2	8
8	AEROPORTUALE (PARTE TEORICA)	32	8	32
9	GINNICA - QUIZ AUTOMANTENIMENTO		2	
10	GINNICA - PROVA PRATICA MISTA 60 SECONDI	28	4	28
11	GINNICA - CORSA 1600 METRI PIANI		4	
12	NUOTO - IMMERSIONE ORIZZONTALE		4	
13	NUOTO - SOSTENTAMENTO VERTICALE	24	4	24
14	NUOTO - STILE LIBERO		4	
15	ATP - PARTE TEORICA		2	
16	ATP - PRIMA POSTAZIONE	30	2	30
17	ATP - SECONDA POSTAZIONE		2	
18	COSTRUZIONE DISSESTI STATICI E PUNTELLAMENTI (PARTE TEORICA)	32	2	32
19	COSTRUZIONE DISSESTI STATICI E PUNTELLAMENTI (PARTE PRATICA)		9	
20	SAF 1A PARTE TEORICA		2	
21	SAF 1A - (PARTE PRATICA 1ª POSTAZIONE)	30	2	30
22	SAF 1A - (PARTE PRATICA 2ª POSTAZIONE)		2	
23	NBCR (PARTE TEORICA)	32	8	32
24	TPSS - PARTE TEORICA		2	
25	TPSS - PARTE PRATICA BLSD	32	2	32
26	TPSS - PARTE PRATICA SVT		2	
27	ATTREZZATURE DI INTERVENTO - ESTINTORI		2	
28	ATTREZZATURE DI INTERVENTO - GRUPPO PNEUMATICO DI SOLLEVAMENTO		2	
29	ATTREZZATURE DI INTERVENTO - LANCIA TERMICA	68 (4)	2	68 (5)
30	ATTREZZATURE DI INTERVENTO - MOTOPOMPE		2	
31	ATTREZZATURE DI INTERVENTO - MOTOSEGHE		2	
32	ATTREZZATURE DI INTERVENTO - MOTOTRONCATRICI		2	
33	IMPIANTI SFO - CAMERA A FUMO		2	
34	IMPIANTI SFO - CESOIE E DIVARICATORE	38	2	38 (5)
35	IMPIANTI SFO - GPL BOMBOLA		2	
36	SCALA AEREA	16	4	16 (5)
37	SCALA A GANCI	34	6	34 (5)
38	SCALA ITALIANA	54	10	54 (5)
39	CORDAMI E NODI - NODO ANCORAGGIO		2	
40	CORDAMI E NODI - NODO GIUNZIONE	8	2	8 (5)
41	CORDAMI E NODI - NODO SALVATAGGIO		2	

Legenda: (1) vedasi Quadro sinottico dell'Allegato 1 al Decreto del Direttore Centrale per la Formazione n. 116 dell'8 ottobre 2020; (2) vedasi comma 10 del Decreto del Direttore Centrale per la Formazione n. 116 dell'8 ottobre 2020, così come modificato dall'art. 2 del presente decreto; (3) vedasi comma 12 del Decreto del Direttore Centrale per la Formazione n. 116 dell'8 ottobre 2020, così come modificato dall'art. 2 presente decreto; (4) al netto della parte teorica e comprendente anche i periodi didattici per le materie non soggette a verifica (trave di equilibrio e tirfor); (5) periodi didattici massimi riducibili in relazione al numero di allievi che frequentano il modulo didattico.